



Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,  
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile

L'applicazione della disciplina del sottoprodotto in Italia quale  
leva strategica per la competitività delle imprese: uno  
scenario giuridico amministrativo in evoluzione.

*Ecomondo, 4 Novembre 2020*

Laura Cutaia, **Daniela Claps**, Tiziana Beltrani, Francesca Ceruti, Marco La Monica, Erika Mancuso, Pier Luigi Porta –  
**ENEA - Divisione Uso efficiente delle risorse e chiusura dei cicli**



# Il Sottoprodotto

Un importante strumento per valorizzare i residui di produzione e renderli nuova risorsa per altri processi produttivi, eliminando i costi di gestione e smaltimento dei rifiuti, è rappresentato dalla possibilità di gestione dei residui come sottoprodotti, creando percorsi di simbiosi industriale.

**Residuo di produzione:** *“ogni materiale o sostanza che non e' deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto”* (art. 2 D.M. 264/2016)

**Sottoprodotto:** *“un residuo di produzione che non costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”* (art. 2 D.M. 264/2016)



# Sottoprodotto - Definizione e Condizioni

**“Qualsiasi sostanza od oggetto che:**

- **soddisfa tutte le condizioni di cui all'art. 184-bis, comma 1, o**
- **rispetta i criteri stabiliti in base all'art. 184-bis, comma 2”** (art.183, comma 1, lett. qq) D.lgs. 152/2006)

## Art.184-bis comma 1

È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

## Art.184-bis comma 2

Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.

All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

# Sottoprodotto - D.M. ambiente 264/2016 e Norme regionali

**Dm Ambiente 13 ottobre 2016, n. 264** (“Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”) entrato in vigore il 2 marzo 2017.

**Nota esplicativa Ministero Ambiente prot. 3084 del 3 marzo 2017 a Unioncamere**

**Circolare Ministero Ambiente prot. 7619 del 30 maggio 2017**

## Emilia Romagna

- Con **L.R. 16/2015** sull'economia circolare ha attivato, tra gli strumenti di prevenzione, il **"Coordinamento permanente sottoprodotti"**;
- Con **D.G.R. n. 2260/2016** ha istituito l'**Elenco regionale dei sottoprodotti**


## Toscana

- Con **DGR n.12 del 13/01/2020** ha adottato le **"Prime Linee Guida per l'applicazione del regime di sottoprodotto nell'industria tessile"**;
- Con **L.R. 4 giugno 2020, n. 34**, "Disposizioni in materia di economia circolare per la gestione dei rifiuti", ha previsto la **possibilità di adottare altre linee guida in materia di sottoprodotti**



# Sottoprodotto e Simbiosi industriale: Benefici

La simbiosi industriale rappresenta una strategia di ottimizzazione dell'uso delle risorse che coinvolge le industrie, al fine di generare vantaggi competitivi per le imprese attraverso il trasferimento di risorse, quali materia, energia, acqua, spazi, competenze, ecc.



## Benefici economici


1. Riduzione dei costi per materie prime ed energia e per lo smaltimento in discarica
2. Creazione di una rete di business
3. Nuove opportunità di mercato

## Benefici ambientali

1. Ottimizzazione dell'uso di risorse
2. Attenuazione della pressione sull'ambiente e delle emissioni
3. Mancato smaltimento in discarica

## Benefici sociali

1. Occupazione (posti di lavoro «verdi»)
2. Cambiamento culturale (economia della condivisione)



L'applicazione della disciplina del sottoprodotto in Italia quale leva strategica per la competitività delle imprese: uno scenario giuridico amministrativo in evoluzione – Rimini 04/11/2020

## Criticità disciplina Sottoprodotto

- **La natura “generale” di alcune delle condizioni** fissate dal citato art. 184-bis comma 1 non agevola l’onere probatorio;
- **La natura penale delle sanzioni, in assenza di indicazioni certe sulla reale portata delle condizioni elencate dall’art.184-bis comma 1**, disincentiva il ricorso alla qualifica di sottoprodotto per i residui di produzione;
- **La disciplina regionale presenta due potenziali limiti:** il riconoscimento strettamente “regionale” del sottoprodotto e la disomogeneità di discipline/diformità di situazioni tra Regioni sullo stesso territorio nazionale.

# Il recepimento delle Direttive «Economia Circolare»

## Novità Dir. 851/2018/UE

Impone agli Stati membri di adottare **«misure appropriate» in materia di sottoprodotti.**

Tali misure potranno essere adottate sul piano nazionale con l'adozione di «criteri dettagliati» sull'applicazione uniforme delle condizioni, per sostanze o oggetti specifici.

Nello sviluppo di tali criteri si dovrà dare **priorità alle pratiche replicabili di simbiosi industriale.**

## Novità D.lgs. 116/2020

Riporta nel testo dell'art. 184-bis comma 2, la necessità di garantire,  
*«un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana, favorire “protezione dell'ambiente e della salute umana, favorire «l'utilizzazione attenta e razionale delle risorse naturali» dando priorità alle pratiche replicabili di simbiosi industriale».*

## Alcune considerazioni

su possibili strumenti/misure per superare le criticità evidenziate, favorire l'utilizzo dei residui di produzione come sottoprodotti, promuovere la simbiosi industriale.

- Emanazione di **decreti ministeriali**;
- Favorire i processi industriali innovativi e facilitare gli **accordi produttivi tra imprese**;
- istituire a livello nazionale una **Commissione Tecnica o Tavolo tecnico**;
- Favorire **accordi di programma** e coordinare le iniziative Stato-Regioni;

## Alcune considerazioni

su possibili strumenti/misure per superare le criticità evidenziate, favorire l'utilizzo dei residui di produzione come sottoprodotti, promuovere la simbiosi industriale.

- Favorire la creazione e l'adozione di una **Banca dati nazionale**;
- **Progettare** o ri-progettare il processo produttivo aziendale;
- Implementare un **sistema di supporto tecnico** per le aziende;
- Promuovere le **attività di formazione**.

Grazie per l'attenzione

[daniela.claps@enea.it](mailto:daniela.claps@enea.it)

[www.industrialsymbiosis.it](http://www.industrialsymbiosis.it)  
[www.sunetwork.it](http://www.sunetwork.it)  
[industrialsymbiosis@enea.it](mailto:industrialsymbiosis@enea.it)

 SUN Symbiosis Users Network



L'applicazione della disciplina del sottoprodotto in Italia quale leva strategica per la competitività delle imprese: uno scenario giuridico amministrativo in evoluzione – Rimini 04/11/2020